

VERBALE DI AVVENUTA CONSULTAZIONE

relativo a :

“REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI E ORIZZONTALI E L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO TECNICO AMMINISTRATIVO

Il giorno 16 marzo 2010, alle ore 16, presso il Palazzo alla Giornata, Sala Cherubini si sono riunite la delegazione di parte pubblica dell'Università di Pisa, la delegazione di parte sindacale e la delegazione in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

La delegazione sindacale previamente informata e consultata esprime il proprio parere favorevole sul testo del regolamento in oggetto e sull'allegato tecnico accluso al regolamento quale sua parte integrante e sostanziale. Allega, altresì, nota congiunta, che fa parte integrante del verbale.

La delegazione di parte pubblica dell'Università di Pisa, la delegazione di parte sindacale e la delegazione in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana concordano che, nel corso del periodo di tempo necessario a procedere alla completa applicazione del regolamento in oggetto, l'A.O.U.P. relazioni la delegazione di parte sindacale :

- sullo stato di avanzamento, con particolare riferimento al numero dei casi ai quali, per effetto dell'inquadramento previsto nel regolamento, competerà l'assegno *ad personam* di cui all'art. 2, comma 4 del regolamento;
- sugli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 4 del regolamento, relativo al coordinamento;

Pisa lì 16 marzo 2010

Per la delegazione di parte pubblica dell'Università di Pisa
p. il Rettore f.to Antonio Lucacchini

Il Direttore amministrativo f.to Riccardo Grasso

Per la delegazione in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.
Il Direttore amministrativo f.to Roberto Abati

Per la delegazione di parte sindacale
RSU f.to Omar Benini

FLC CGIL f.to Daniela Fabbrini

Federazione CISL UNIVERSITA' f.to Massimo Cagnoni

UIL PA f.to Silvana Agueci

CONFISAL/SNALS UNIVERSITA' -CISAPUNI f.to Carlo Bianchi

Dichiarazione a Verbale di parte sindacale

La RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL Università, giudicano positivamente la firma del protocollo d'intesa tra Università di Pisa e AOUP in applicazione di diversi articoli del CCNL Università che riguardano il "*personale che opera presso le AOU*".

La scelta delle amministrazioni di un confronto con le parti sindacali universitarie, dopo un periodo di "non confronto" è un processo, non solo auspicabile ma soprattutto necessario che la RSU e le OO.SS. si impegnano a sostenere e migliorare, nel rispetto delle diverse prerogative delle parti.

In questo contesto, non possono però esimersi, dal far presente quanto non pienamente condiviso e quanto ancora da fare, per arrivare ad una piena integrazione tra il personale tecnico amministrativo che opera presso l'AOUP e il personale sanitario.

Relativamente all'art. 2, continuiamo a ritenere, conformemente e in continuità con i passati documenti sottoscritti, che in sede di prima applicazione della tabella nazionale delle corrispondenze di cui all'art. 51 comma 2 del CCNL Università 9/08/2000, presente nell'art 28 del CCNL Università 27/01/2005 si dovesse creare una o più fasce ad esaurimento così come disposto dal comma 6 dell'articolo stesso. Ciò avrebbe senza dubbio evitato una serie di contrasti tra le amministrazioni e i lavoratori arrivando alla definizione del "regolamento aziendale" in tempi minori. In questo contesto riteniamo a tutt'oggi che le Amministrazioni firmatarie del Protocollo non abbiano dato piena e corretta applicazione a quanto disposto dal CCNL.

Relativamente all'art 4, alla fase iniziale di prima applicazione del "Coordinamento", per arrivare alla piena integrazione del personale tecnico amministrativo rispetto a quello sanitario in servizio presso la AOUP, dovrà necessariamente seguire una seconda fase "a regime". Auspichiamo una continuità con la scelta di un confronto ed ascolto delle parti sindacali che porti ad una rapida definizione delle modalità attuative di tale istituto.



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
L'UNIVERSITA' DI PISA
E
L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
relativo a :**

**“REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI E ORIZZONTALI E
L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO TECNICO AMMINISTRATIVO
OPERANTE PRESSO L'A.O.U.P.”**

PREMESSO che :

- con comunicazioni individuali l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa (di seguito denominata A.O.U.P.) e l'Università di Pisa, di seguito denominata Università, previa espressa accettazione degli interessati, hanno proceduto, con decorrenza 1/11/2006, a collocare il personale tecnico-amministrativo universitario, ammesso a partecipare alle attività assistenziali, nelle fasce di cui alla colonna A e conseguentemente nei profili del SSN di cui alla colonna B della tabella di cui all'art. 64, comma 2 del CCNL del comparto università del 16/10/2008;
- con il protocollo d'intesa “PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO NON DOCENTE CHE PRESTA ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA – REDAZIONE DELL'ALLEGATO 9 ALL'ATTO AZIENDALE”, sottoscritto, in data 22/12/2006, dal Commissario dell'A.O.U.P., nominato con D.P.G.R. n. 175 del 16/11/2006, e il Rettore dell'Università hanno approvato l'elenco del personale tecnico-amministrativo universitario di cui sopra; elenco che costituisce l'allegato 9 richiamato dall' art. 41, comma 2 lettera c) dell'atto aziendale, approvato con delibera A.O.P. 1128 del 13/11/03;
- l'art. 65, comma 1 del CCNL comparto università del 16/10/2008 stabilisce che “la progressione economica orizzontale del personale collocato nelle fasce di cui alla colonna A delle precedente tabella si realizza con le modalità, con i valori economici e alle condizioni previste dal CCNL della sanità”;
- l'art. 65, comma 3 del CCNL comparto università del 16/10/2008 stabilisce che le progressioni verticali del personale collocato nelle fasce si realizzano attraverso il regolamento aziendale da definirsi con le modalità di cui all'art. 80 del CCNL del 16/10/2008;
- si rende necessario fissare i criteri di inquadramento nelle fasce AOU di cui alla colonna A e conseguentemente nei profili del SSN di cui alla colonna B della tabella di cui all'art. 28, comma 2 del CCNL del comparto università del 27/01/05;
- si rende, altresì, necessario procedere alla individuazione dei criteri di inquadramento nelle fasce AOU del personale universitario ricompreso nel citato allegato 9 che risulti vincitore di progressioni verticali presso l'Università nei limiti del numero delle posizioni corrispondenti preventivamente concordate ;
-

LE PARTI CONCORDANO DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale tecnico amministrativo universitario di cui all'allegato 9 citato in premessa ed è volto a definire i criteri di inquadramento nelle fasce AOU di cui alla colonna A e conseguentemente nei profili del SSN di cui alla colonna B della tabella di cui all'art. 64, comma 2 del CCNL del comparto università del 16/10/2008. Gli stessi criteri saranno utilizzati per il personale tecnico amministrativo di cui al più volte citato allegato 9 vincitore di mobilità verticali esperite dall'Università con le modalità di cui all'art. 80 del CCNL del comparto università del 16/10/2008.

2. E' escluso dall'applicazione del seguente regolamento il personale tecnico amministrativo equiparato economicamente alla dirigenza sanitaria.

Art. 2

Criteria e modalità di inquadramento del personale universitario

1. Al fine di procedere agli inquadramenti di cui al precedente art. 1, e in assenza della tabella nazionale delle corrispondenze di cui all'art. 51, comma 2 del CCNL del comparto università del 9/08/2000, si assume la seguente tabella di comparazione :

categoria e posizione economica Universitaria	CATEGORIA SSN	Fascia AOU
B1 e B2	B	V
da B3 a B6	BS	VI
da C1 a C3	C	VII
da C4 a C7	D	VIII
Cat D1 a D7	DS	IX

2. In prima applicazione, per l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 1 si tiene conto, oltre che della tabella di corrispondenza, anche delle seguenti specifiche:

- il personale universitario di Categoria C, già equiparato sotto il profilo sanitario "Operatore professionale 1^a cat., Collaboratore: Infermiere – Ostetrica – Dietista", che risulti in possesso dei necessari oggettivi requisiti professionali, è inquadrato nella Categoria D (Collaboratore professionale sanitario: profilo "Infermiere", "Ostetrica", "Dietista") del SSN, in applicazione dell'art. 9 del CCNL Comparto Sanità Biennio Economico 2000/01, ed inserito nella VIII fascia AOU;
- analogamente, il personale universitario di Categoria C, che, a seguito di verifica delle funzioni e del possesso dei requisiti oggettivi, previsti dall'art. 9 del CCNL Comparto Sanità Biennio Economico 2000/01 (Diploma di Tecnico di Laboratorio, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico RX, Riabilitazione), è inquadrato nella Categoria D del SSN, in applicazione del suddetto articolo;
- il personale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1 lettera b) del CCNL sanità, relativo al quadriennio normativo 2002-2005, siglato il 19/04/04, è inquadrato nella categoria DS, secondo quanto specificato nell'art. 4 del presente regolamento.

3. Al fine di determinare, all'interno della categoria del SSN, attribuita secondo quanto sopra indicato, il collocamento nella fascia economica prevista per il personale del SSN, vengono comparati i seguenti trattamenti:

- il trattamento economico complessivo universitario composto da:
 - stipendio corrispondente alla categoria e posizione economica universitaria di appartenenza;
 - retribuzione di posizione del personale di categoria EP;
 - indennità di Ateneo nei valori previsti nel CCNL relativo al biennio economico 2004-2005
 - la RIA;
 - l'indennità prevista per il lavoro nocivo e rischioso;
 - i ratei di tredicesima sulle voci sopra elencate, ove spettanti;
- l'integrazione assistenziale già in godimento alla data dell'1/11/2006 corrisposta dall'Azienda, ivi compresa l'indennità di coordinamento - parte fissa, ove spettante ai sensi dell'art. 10 del CCNL sanità del 20/09/01, con effetti economici decorrenti dalla data individuata nell'art. 4;
- il trattamento economico del SSN secondo i valori delle tabelle stipendiali del SSN relativi alla categoria e fascia di corrispondenza di cui al CCNL del 10/04/08 relativo al biennio economico 2006-2007;

A seguito del confronto dei trattamenti economici di cui alle lettere a), b) e c), viene individuata la fascia economica non inferiore al valore scaturente dalla somma dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b).

4. Qualora i trattamenti economici, di cui alle lettere a) e b) siano superiori a quello di cui alla lettera c), nonostante l'inquadramento in fascia apicale nelle categorie del servizio sanitario nazionale, in fase di prima applicazione viene mantenuto il trattamento economico di cui alla lettera b). Al sopravvenire dei rinnovi contrattuali, verrà rideterminata l'integrazione assistenziale alla luce dei nuovi valori contrattuali di parte sanitaria e universitaria, facendo salvo il valore differenziale di cui alla lettera b) determinato in fase di prima applicazione, che diventa assegno ad personam riassorbibile esclusivamente alle condizioni stabilite nell'ALLEGATO TECNICO, accluso al presente regolamento quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale vengono esplicitate le modalità tecniche di applicazione del regolamento medesimo.

5. Sono fatte salve comunque le posizioni giuridiche ed economiche più favorevoli conseguite all'1/11/2006 e non costituiscono oggetto di riassorbimento.

6. Allo scopo di evitare il crearsi di eventuali situazioni di discrasia derivanti dalla sottoscrizione in tempi diversi dei CC.CC.NN.LL. del comparto università e del SSN, gli adeguamenti dell'integrazione assistenziale verranno effettuati in presenza di entrambi i rinnovi contrattuali.

7. Una volta che il personale universitario sia stato inquadrato nelle categorie e fasce del SSN all'1/11/06 in conformità ai commi precedenti, sarà garantita la progressione orizzontale con le modalità, con i valori economici e alle condizioni previste dai CCNL della sanità, nonché dai contratti collettivi integrativi dell'A.O.U.P. nonché gli adeguamenti dell'integrazione assistenziale in relazione alle tornate contrattuali.

8. Una volta effettuato l'inquadramento all'1.11.06, il personale universitario vincitore, nei limiti dei posti concertati con l'azienda, di progressioni verticali successivamente alla data sopra indicata verrà reinquadrato nel SSN secondo i criteri sopra esplicitati, avendo riguardo, con riferimento al comma 3, lettera b) all'integrazione assistenziale in godimento al momento della vincita della progressione.

art. 3

Criteri e modalità di inquadramento del personale universitario di categoria EP

1. Il personale universitario, già appartenente alla categoria EP all'1/11/2006, o inquadrato nella predetta categoria in data successiva, viene collocato, con le predette decorrenze, nella categoria Ds6 istituita con il CCNL del comparto sanità del 19/04/04 e, comunque, nella categoria e fascia apicale prevista dal CCNL comparto sanità vigente.

2. Ai fini della determinazione del trattamento economico si richiama quanto già previsto nel precedente articolo 2.

art. 4

Coordinamento

1. L'A.O.U.P. procederà, con decorrenza 1/11/2006, all'attribuzione dell'indennità di coordinamento – parte fissa al personale universitario in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del CCNL sanità del 20/09/01 nei termini esplicitati dalle linee di indirizzo regionali di cui alla nota prot. 105/31777/10.02.04 del 19/11/01 .

2. L'A.O.U.P. procederà quindi anche a ricollocare, con decorrenza 1/11/2006, il suddetto personale universitario nella categoria Ds conformemente a quanto stabilito dall'art. 19 del CCNL sanità del 19/04/04 nei termini concordati nel contratto integrativo dell' A.O.U.P. del 6/04/05.

3. Per l'attribuzione dell'incarico di coordinamento e la conseguente attribuzione dell'indennità di coordinamento parte variabile si fa riferimento alla disciplina di cui REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO adottato dall'A.O.U.P. con deliberazione n. 217 del 10/03/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

art. 5

Posizione organizzativa per l'incarico di referente DAI

1. Al personale universitario che sarà beneficiario di posizione organizzativa in qualità di referente DAI, a seguito dell'espletamento della selezione disciplinata nel regolamento concertato in data 12/03/08, si applica quanto previsto nell'art. 36 del CCNL del 7/04/99.

art. 6

Rinuncia a far parte della dotazione organica dell'A.O.U.P.

1. L'esercizio della facoltà, previo preavviso di 3 mesi, comunicato al Direttore Amministrativo dell'Università e dell'A.O.U.P., di rinunciare all'avvenuto inserimento nella dotazione organica dell'A.O.U.P. comporta quanto segue :

- perdita del trattamento economico assistenziale;
- attribuzione, con riferimento al trattamento economico universitario, della posizione economica all'interno della categoria universitaria di appartenenza pari al numero dei passaggi di fascia economica maturati presso l'A.O.U.P. nel periodo dall'1/11/2006 fino alla data di rinuncia; si intende che l'attribuzione della posizione economica avverrà secondo i valori determinati nel CCNL del comparto università.

2. Viene intesa, altresì, come esercizio della facoltà di rinuncia all'avvenuto inserimento nella dotazione organica dell'A.O.U.P., con effetto immediato, la sottoscrizione di nuovo contratto individuale di lavoro con l'Università, a seguito di superamento di procedura di mobilità verticale per posti che non siano stati oggetto della concertazione secondo le indicazioni di cui in premessa. Gli effetti economici sono quelli precisati al precedente comma 1.

3. Gli effetti dell'esercizio della facoltà di rinuncia di cui al comma 1 possono decorrere prima dello scadere dei 3 mesi, in presenza di espressa accettazione della rinuncia medesima dal parte dell'A.O.U.P.

art. 7

Decorrenza

1. Gli effetti del presente regolamento decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo, salve le diverse prescrizioni previste dal regolamento medesimo.

Pisa lì.....

il Rettore dell'Università di Pisa
(Prof. Marco Pasquali)

il Direttore Generale dell'A.O.U.P.
(Dr. Carlo Rinaldo Tomassini)

**inquadramento ai sensi dell’art. 2, commi 1-4 del regolamento
esemplificazione**

INQUADRAMENTO AL 1/11/06

Poniamo che all’1/11/06 il dipendente X si trovi nella seguente situazione

	Parte Universitaria biennio 2006/2007	Parte Sanitaria biennio 2006/2007
ctg	C5	D3
Trattamento economico	-stipendio di categoria e posizione economica universitaria di appartenenza anno 2006; 19.739,69 -indennità di Ateneo nei valori previsti nel CCNL relativo al biennio economico 2004-2005; 1.643,57 -RIA; 2.466,51 -indennità prevista per il lavoro nocivo e rischioso; 0 -i ratei di tredicesima sulle voci sopra elencate, ove spettanti; 1.850,51 TOTALE 25.700,28	-stipendio di categoria SSN corrispondente anno 2006; 20.172,20 -fascia nel SSN anno 2006; 2.080,67 -RIA; 1.831,36 -indennità prevista per il lavoro nocivo e rischioso; 0 -i ratei di tredicesima sulle voci sopra elencate, ove spettanti; 2.007,02 TOTALE 26.091,25
integrazione in godimento (26.091,25 - 25.700,28) =390,97		

REINQUADRAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 2, COMMA 1 E 2 DEL REGOLAMENTO

Il suddetto dipendente, con effetto retroattivo all’1/11/06 verrà reinquadrato come segue :

categoria e posizione economica Universitaria	CATEGORIA SSN	Fascia AOU
C5	D	VIII

COLLOCAZIONE NELLA FASCIA ECONOMICA PREVISTA PER IL SSN AI SENSI DELL’ ART. 2, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO

Ai fini della determinazione della fascia economica dovranno essere comparati i seguenti trattamenti :

art.2, c.3, lett.a) trattamento economico complessivo universitario	25.700,28	
art.2, c.3, lett.b) l’integrazione assistenziale già in godimento alla data dell’1/11/2006 corrisposta dall’Azienda	390,97	26.091,25
art.2, c.3, lett. c) trattamento economico del SSN secondo i valori delle tabelle stipendiali del SSN relativi alla categoria e fascia di corrispondenza di cui al CCNL del 10/4/08 biennio economico 2006-2007 (comprensivi di rateo 13ma)	ctg D fascia 0 21.853,21 ctg D fascia 1 22.653,53 ctg D fascia 2 23.383,27 ctg D fascia 3 24.107,27 ctg D fascia 4 24.837,15 ctg D fascia 5 25.582,55 ctg D fascia 6 26.508,41	

l’insieme dei trattamenti economici in godimento, dati dalla lettera a) e b), che ammontano a 26.091,25 comparati con i trattamenti economici di cui alla lettera c), danno luogo ad un inquadramento nella categoria e fascia apicale : **D6 all’1/11/2006**

A seguito del reinquadramento operato come sopra descritto si ha la seguente situazione all'1/11/06:

trattamento economico complessivo universitario in godimento correlato alla posizione universitaria : C5	25.700,28
trattamento economico complessivo del SSN correlato alla posizione di nuovo inquadramento : D6	26.508,41
nuova rata assistenziale derivante dalla differenza dei valori sopra indicati	808,13

Successivamente, in applicazione dell'art. 2 comma 7 si ha il ricalcolo dell'integrazione assistenziale sulla base degli adeguamenti di valore previsti nei CCNL (non spetta fascia in quanto già al tetto)

	Parte Universitaria biennio 2006/2007	Parte Sanitaria biennio 2006/2007
ctg	C5	D6 (*)
Trattamento economico	-stipendio di categoria e posizione economica universitaria di appartenenza anno 2007 ;	-stipendio di categoria SSN comprensivo del valore di fascia SSN anno 2007
	20.716,61	25.794,22
	-indennità di Ateneo nei valori previsti nel CCNL relativo al biennio economico 2004-2005;	
	1.643,57	
	-RIA;	
2.466,51		
-indennità prevista per il lavoro nocivo e rischioso;	0	
-i ratei di tredicesima sulle voci sopra elencate, ove spettanti;	1.931,93	-rateo di tredicesima;
		2.149,52
	TOTALE 26.758,62	TOTALE 27.943,74
integrazione assistenziale 2007 (27.943,74 - 26.758,62) =1.185,12		

(*) nel ricalcolo dell'integrazione assistenziale successiva all'inquadramento all'1/11/06 la parte sanitaria è calcolata esclusivamente sul trattamento economico della categoria e fascia di inquadramento di tempo in tempo vigente, senza più considerare le altre voci (RIA, lavoro nocivo ecc.) in quanto già incluse nell'inquadramento operato all'1/11/06

A seguito del ricalcolo operato come sopra descritto si ha la seguente situazione nell'anno 2007:

trattamento economico complessivo universitario in godimento correlato alla posizione universitaria : C5	26.758,62
trattamento economico complessivo del SSN correlato alla posizione di nuovo inquadramento : D6	27.943,74
nuova rata assistenziale derivante dalla differenza dei valori sopra indicati	1.185,12

Stessa operazione viene applicata per l'anno 2008 e a seguire

SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO

INQUADRAMENTO AL 1/11/06

Poniamo che all'1/11/06 il dipendente X, in quadrato in profilo del **RUOLO SANITARIO del SSN**, si trovi nella seguente situazione

	Parte Universitaria biennio 2006/2007	Parte Sanitaria biennio 2006/2007
ctg	C3	D4
Trattamento economico	-stipendio di categoria e posizione economica universitaria di appartenenza anno 2006; 18.153,51	-stipendio di categoria SSN corrispondente anno 2006; 20.172,20
	-indennità di Ateneo nei valori previsti nel CCNL relativo al biennio economico 2004-2005; 1.643,57	-fascia nel SSN anno 2006; 2.754,40
	-RIA; 2.466,51	-RIA; 1.831,36
	-indennità prevista per il lavoro nocivo e rischioso; 0	-indennità prevista per il lavoro nocivo e rischioso; 0
	-i ratei di tredicesima sulle voci sopra elencate, ove spettanti; 1.718,34	-i ratei di tredicesima sulle voci sopra elencate, ove spettanti; 2.063,16
	TOTALE 23.981,93	TOTALE 26.821,12

integrazione in godimento (26.821,12 - 23.981,93) = 2.839,20

REINQUADRAMENTO AI SENSI DELL' ART. 2, COMMA 1 E 2 DEL REGOLAMENTO

Il suddetto dipendente, con effetto retroattivo all'1/11/06 verrà reinquadrato come segue :

categoria e posizione economica Universitaria	CATEGORIA SSN Ex art. 2, comma2 lett.a)	Fascia AOU
C3	D	VIII

COLLOCAZIONE NELLA FASCIA ECONOMICA PREVISTA PER IL SSN AI SENSI DELL' ART. 2, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO

Ai fini della determinazione della fascia economica dovranno essere comparati i seguenti trattamenti :

art.2, c.3, lett.a) trattamento economico complessivo universitario	23.981,93	26.821,12
art.2, c.3, lett.b) l'integrazione assistenziale già in godimento alla data dell'1/11/2006 corrisposta dall'Azienda	2.839,20	
art.2, c.3, lett. c) trattamento economico del SSN secondo i valori delle tabelle stipendiali del SSN relativi alla categoria e fascia di corrispondenza di cui al CCNL del 10/4/08 biennio economico 2006-2007 (comprensivi di rateo 13ma)	ctg D fascia 0 21.853,21	
	ctg D fascia 1 22.653,53	
	ctg D fascia 2 23.383,27	
	ctg D fascia 3 24.107,27	
	ctg D fascia 4 24.837,15	
	ctg D fascia 5 25.582,55	
ctg D fascia 6 26.508,41		

l'insieme dei trattamenti economici in godimento, dati dalla lettera a) e b), che ammontano a 26.821,12 comparati con i trattamenti economici di cui alla lettera c), danno luogo ad un inquadramento nella categoria e fascia apicale : **D6 all'1/11/2006**

A seguito del reinquadramento operato come sopra descritto si ha la seguente situazione all'1/11/06:

trattamento economico complessivo universitario in godimento correlato alla posizione universitaria : C3	23.981,93
trattamento economico complessivo del SSN correlato alla posizione di nuovo inquadramento : D6	26.508,41
nuova rata assistenziale derivante dalla differenza dei valori sopra indicati	2.526,49

In conseguenza del nuovo inquadramento, il trattamento economico attribuito al dipendente X - composto dallo stipendio universitario di 23.981,93 e dalla nuova rata assistenziale di 2.526,49, per un totale di 26.508,41 - risulta inferiore di 312,71 rispetto al complessivo trattamento economico che aveva in godimento prima del reinquadramento, pari a 26.821,12.

Pertanto, in applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma 4 del regolamento, il trattamento economico del dipendente risulterà composto nei seguenti termini :

trattamento economico complessivo universitario in godimento correlato alla posizione universitaria C5	23.981,93
nuova rata assistenziale	2.526,49
assegno ad personam riassorbibile	312,71
TOTALE	26.821,12

Al sopravvenire dei rinnovi dei CC.CC.NN.LL. SSN e Università e CCI SSN e, quindi, alla conseguente rideterminazione della rata assistenziale l'assegno ad personam sopra indicato verrà riassorbito solo nel caso in cui la prima sia rivalutata.

In altri termini, esemplificando :

- 1) Se al rinnovo dei 2 CC.CC.NN.LL. conseguirà un aumento della rata , per es. rideterminazione da 2.526,49 a 2.600 euro annue, la differenza di €. 73,51 sarà assorbita nell'ambito dei 312,12 euro e la situazione sarà la seguente

nuova rata assistenziale	2.600,00
assegno ad personam riassorbibile	239,20

- 2) Se al rinnovo dei 2 CC.CC.NN.LL. conseguirà una diminuzione della rata , per es. rideterminazione da 2.526,49 a 2.500 euro annue, l'assegno di €. 312,71 euro si manterrà intatto e la situazione sarà la seguente

nuova rata assistenziale	2.500,00
assegno ad personam riassorbibile	312,71